

COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS

Provincia del Sud Sardegna

Verbale n. 19 del 18/12/2022

Parere sulla proposta di integrazione al Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di C.C. n.14 del 22/07/2020.

PREMESSA

La sottoscritta Martina Mereu Revisore dei Conti del Comune di Sant'Andrea Frius per il triennio 2021/2024,

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 40 presentata in data 16/12/2022, concernente l'integrazione del regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare n. 14 del 22/07/2020 sul quale l'organo di revisione uscente ha espresso apposito parere con verbale n. 10 del 16/07/2020;

Visto l'art. 1, comma 738 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

Vista la delibera ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif con la quale viene approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023

CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota*

- dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- *che l’art. 30, comma 5 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, ha disposto: limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*
 - *che l’art. 52, comma 2, lett. b) del D.L. 25.5.2021 n. 73 ha previsto per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l’ulteriore differimento al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
 - *che l’art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall’art, 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
 - *che l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;*
 - *che l’art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

- che con deliberazione dell'Ente Territorialmente Competente si è proceduto alla predisposizione, secondo i contenuti di cui al metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani (MTR), del Piano Economico Finanziario (PEF). Che tale Piano è stato, opportunamente asseverato e redatto sulla base delle indicazioni di ARERA fornite sulla gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2021, al quale è allegata la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa;

RILEVATO

- che con la presente proposta di delibera vengono approvate le opportune rettifiche ed integrazioni al titolo V – Dichiarazione, Accertamento e Riscossione al fine di adempiere agli obblighi imposti ai gestori delle tariffe TARI dalla delibera ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che l'integrazione apportata al Regolamento approvato in data 22.07.2020 consente il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento che disciplina la TARI composto di n. 26 articoli e num. 1 allegato e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Selargius, 18/12/2022

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Martina Mereu